



STATUTO ASSOCIAZIONE TERZIERE DEL PIANO

Associazione di promozione sociale

Sommario

Capo I: COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, PATRIMONIO.....	3
Articolo 1 – Denominazione	3
Articolo 2 - SEDE LEGALE.....	3
Articolo 3 – DURATA	3
Articolo 4 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO. DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI	3
Articolo 5 – OGGETTO E SCOPO	3
Articolo 6 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE.....	4
Capo II: SOCI, VOLONTARI, LAVORO RETRIBUITO	5
Articolo 7 - VOLONTARI.....	5
Articolo 8 - LAVORO RETRIBUITO	5
Articolo 9 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI	5
Articolo 10 – CATEGORIE DI SOCI	6
Articolo 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.....	7
Articolo 12 - DIRITTI-DOVERI SOCI.....	7
Articolo 13 - QUOTA ASSOCIATIVA	7
Capo III: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.....	8
Articolo 14 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE	8
Articolo 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA.....	8
Articolo 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA	8
Articolo 17 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI	8
Articolo 18 - VALIDITÀ’ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI.....	8
Articolo 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO	9
Articolo 20 – COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	9
Articolo 21 – PRESIDENTE, RAPPRESENTANZA LEGALE	10
Articolo 22 - IL SEGRETARIO	10
Articolo 23 – IL TESORIERE	10
Capo IV: SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO	11



Articolo 24 - I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI.....	11
Articolo 25 - BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI	11
Capo V: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.....	11
Articolo 27 - LO SCIoglimento	11
Articolo 28 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS.....	11
Capo VI: DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Articolo 28 - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE	11



Capo I: COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, PATRIMONIO

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE TERZIERE DEL PIANO Associazione di promozione sociale", in sigla denominata. "ASS. TERZIERE DEL PIANO APS".

Articolo 2 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Trevi (PG) Via Lucarini. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Un suo eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci nelle forme previste dal presente Statuto.

Articolo 4 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO. DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5 – OGGETTO E SCOPO

L'Associazione è di carattere morale e culturale senza alcuna finalità di lucro ed intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del CTS (d.lgs. 117/2017), in particolare:

- organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di: promozione e diffusione della cultura, come organizzazione di mostre, incontri, riprese filmate, conferenze, iniziative temporanee o permanenti, contando sulla collaborazione di esperti nei vari settori; promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- svolge attività di educazione e sensibilizzazione al patrimonio culturale locale legato all'"Ottobre Trevano" e alle sue rievocazioni storiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, al fine di far conoscere alle nuove generazioni il valore e la ricchezza della cultura popolare locale.

L'Associazione ha lo scopo di valorizzare, recuperare, conservare e diffondere il patrimonio culturale locale legato all'"Ottobre Trevano" e alle sue rievocazioni storiche, riproponendo i costumi d'epoca del periodo 1250/1350; conservare le abitudini, i modi di vivere, i costumi, le



tradizioni, i giochi, i riti nonché le varie cucine tradizionali locali e i prodotti tipici del territorio che rischiano di essere dimenticate. È anche scopo dell'Associazione lo svolgimento di attività nel settore della cultura e dell'arte.

L'Associazione perseguirà il suo scopo attraverso un'opera di sensibilizzazione di educazione dei cittadini e delle varie realtà politiche e sociali anche in collaborazione con altri Enti pubblici interessati.

L'Associazione potrà promuovere attività culturali atte a favorire il perseguimento delle finalità associative e la creazione di nuovi ambiti di confronto e di collaborazione con esperienze nazionali ed internazionali. L'Associazione si adopererà per facilitare la più diretta relazione tra espressione creativa e fruibilità delle opere dell'ingegno umano, soprattutto nei confronti delle componenti sociali che dovrebbero affrontare i maggiori ostacoli per accedervi.

L'Associazione intende favorire i rapporti tra gli artefici della creatività e le pubbliche istituzioni.

L'Associazione potrà dare adesione a Consorzi o Movimenti che, sia a livello provinciale, regionale e nazionale perseguano scopi affini od analoghi al proprio.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può farsi promotrice di attività culturali in genere e di quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative.

Articolo 6 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. Dal Fondo Sociale liberamente versato da quanti vogliono in modo irrevocabile contribuire a tale titolo;
- c. Dalle entrate sociali di altra natura permesse dalla legge.

Gli avanzi di gestione sono destinati dalle finalità istituzionali dell'Associazione.

Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l'Associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:

- a. Contributi:
 - Contributi o quote associative degli associati e degli aderenti;
 - Contributi da privati;
 - Contributi da organizzazioni internazionali;
- b. Attività istituzionali:
 - Contributi dello Stato, da Enti o da istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - Rimborsi derivanti da convenzioni;



- c. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali:
- Attività di vendita occasionali od iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze od in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso fini istituzionali dell'Associazione;
 - Attività di vendita di beni ricevuti a titolo gratuito ai fini di sovvenzione;
 - Cessione di beni prodotti dai volontari;
 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
 - Attività di prestazione di servizi, conformi alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici non eccedenti il 50% dei costi di diretta imputazione;
- d. Altri proventi:
- Donazioni e lasciti testamentari;
 - Redditi derivanti dal suo patrimonio.

Capo II: SOCI, VOLONTARI, LAVORO RETRIBUITO

Articolo 7 - VOLONTARI

L'attività dell'Associazione è svolta prevalentemente attraverso volontari che operano in modo personale, spontaneo, libero e gratuito per il perseguimento dei fini istituzionali, senza scopo di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 8 - LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, ad esclusione dei Consiglieri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 9 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, senza limitazioni di cittadinanza e di residenza.

Possono essere soci coloro che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi



previsti dal presente Statuto e che condividono gli scopi e la finalità dell'Associazione e accettano il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti debbono:

- a. Essere di spiccata moralità;
- b. Accettare incondizionatamente il presente statuto ed uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni dell'eventuale regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo ed affisso nella sede sociale.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Chiunque desideri essere ammesso all'Associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo. Con la domanda si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di socio. Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale tenuto conto, delle informazioni del caso, prende le opportune deliberazioni che sono inappellabili.

Il socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, rendendosi pertanto responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di socio.

Nei casi di particolare gravità, il Consiglio Direttivo può anche deliberare l'espulsione del socio.

L'elenco dei soci dovrà essere esposto nella sede sociale affinché tutti possano prenderne visione.

Articolo 10 – CATEGORIE DI SOCI

L'Associazione in particolari condizioni può essere costituita dalle seguenti categorie di soci:

- SOCI FONDATORI: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e versato un contributo al momento della costituzione dell'Associazione;
- SOCI ORDINARI: coloro che, maggiorenni e che abbiano versato la quota associativa, condividano ed accettino le finalità ed i modi di attuazione dell'Associazione; l'ammissione dei soci ordinari avviene domanda degli interessati, presentata da almeno due associati, che verrà esaminata dal Consiglio Direttivo, il quale delibera insindacabilmente in merito all'accettazione delle domande medesime a maggioranza assoluta dei presenti. I soci ordinari hanno diritto di voto;
- SOCI SOSTENITORI: coloro che affacciandosi per la prima volta alla vita dell'Associazione aderiscono agli scopi della stessa ed intendono favorirne il raggiungimento. I soci sostenitori versano la quota associativa e non hanno diritto di voto. La tessera denominata "socio sostenitore" dura 2 anni consecutivi, dopodiché, se il soggetto è ancora interessato, diventa socio ordinario, acquistando così i pieni diritti e doveri dell'Associazione. Possono comunque partecipare a tutte le assemblee ed hanno diritto di parere.
- SOCI BENEMERITI: coloro che attraverso prestazioni gratuite d'opera, contributi economici e donazioni di beni contribuiscono al funzionamento ed alla vita dell'Associazione e che vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo a voti unanimi. Versano la quota associativa e hanno per questo diritto di voto. La scelta della tessera "socio benemerito" è riservata al Consiglio Direttivo. Possono comunque partecipare a tutte le assemblee ed hanno diritto di parere.
- SOCI ONORARI: coloro che siano particolarmente esperti e meritevoli nel campo culturale. Vengono riconosciuti dal Consiglio Direttivo a voti unanimi. Questi non versano la quota associativa e come tali non hanno diritto di voto. Possono comunque partecipare a tutte le assemblee ed hanno diritto di parere.
- SOCI JUNIOR: tutti coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, ma che hanno



comunque voglia di partecipare alla vita dell'Associazione. Questi non hanno diritto di voto finché non raggiungono i 18 anni. Essi versano la quota associativa.

Articolo 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- Per decesso;
- Per rinuncia scritta, che ha efficacia dal momento della sua presentazione al Consiglio Direttivo. Chi recede dalla qualità di socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione;
- Per esclusione, in seguito a persistente inosservanza delle norme statutarie ed in particolare quando sia previsto dallo Statuto. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- Per radiazione del socio per morosità. La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

Articolo 12 - DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti a:

- Al rispetto dello Statuto e dell'atto costitutivo in ogni sua parte;
- Ad ottemperare alle prescrizioni degli organi sociali;
- Al versamento delle quote associative, di cui al prossimo articolo;
- A non svalutare o comunque compromettere, con la loro azione, la dignità di socio o quella dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

L'adesione all'Associazione comporta i diritti di cui all'articolo 10 relativamente alla qualifica di ciascun socio. Ad ogni socio viene rilasciata una tessera con la precisazione della sua categoria, che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statuari.

Articolo 13 - QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.



Capo III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

Articolo 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati ordinari

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b. Discutere e approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
- c. Fissare, su proposta del Consiglio direttivo, l'adeguamento delle quote sociali;
- d. Eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;
- e. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo; approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- f. Stabilire la composizione numerica del Consiglio direttivo.

Articolo 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- A. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- B. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o per volontà del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi le necessità.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 17 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla convocazione dell'Assemblea ordinaria richiesta dai soci entro trenta giorni, l'assemblea viene convocata dalla maggioranza dei soci.

La comunicazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, affissione presso sede sociale, mediante social) contenente l'indicazione dei punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Articolo 18 - VALIDITÀ' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti. La



seconda convocazione può aver luogo non meno di un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione non oltre il giorno successivo alla stessa.

Le deliberazioni sono valide, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con il raggiungimento della metà più uno dei voti espressi. Le votazioni avvengono per alzata di mano ed ogni associato ha diritto ad un solo voto. È ammesso l'intervento. È ammesso il voto per delega scritta nella misura massima di due deleghe per associato ed in ogni caso non è ammessa la delega ad un membro del Consiglio Direttivo.

Di ogni assemblea si deve redigere verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e il relativo verbale deve essere redatto dal notaio. Alle assemblee possono intervenire tutti i soci in pari con il pagamento delle quote sociali.

Articolo 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta nomina il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio decide a maggioranza sulle suddette cariche. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedono almeno tre Consiglieri.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti compresi il Presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in caso di voto pari prevale il voto del Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- Predisporre annualmente i bilanci, preventivo e consuntivo;
- Deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni;
- Proporre all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno o modifiche dello Statuto;
- Altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'Associazione;
- Acquistare, vendere, permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazioni e mobili, stipulare mutui;
- Nominare i soci onorari, deliberare sulla domanda di ammissione dei soci ordinari, stabilire l'importo del contributo che devono versare i soci sostenitori, deliberare l'esclusione del socio ai sensi dell'articolo 4 lettera b).

Articolo 20 – COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quindici (solo in situazioni straordinarie) ad un massimo di ventuno membri (numero ordinario), a seconda delle deliberazioni dell'Assemblea.

Possono esercitare diritto di candidatura solo i Soci in possesso della tessera Ordinaria, Fondatori e Benemeriti.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e solo rieleggibili.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario, o, in difetto, dalla maggioranza dei soci. Nel periodo intercorrente tra le dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari



almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il funzionamento del Consiglio Direttivo è disciplinato da apposito regolamento interno del Consiglio.

Articolo 21 – PRESIDENTE, RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica un biennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali; ha la responsabilità di fare eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti assicurando lo sviluppo organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione di cui firma gli atti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento; la firma del Vice Presidente stesso giustifica l'impedimento del Presidente.

In caso di impedimento, assenza o decadenza del Presidente o del Vice Presidente gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri in particolar modo nell'ambito economico al Tesoriere.

In casi straordinari di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza.

Articolo 22 - IL SEGRETARIO

Il Segretario, che dura in carica due anni, cura la compilazione del bilancio preventivo seguendo a riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.

Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizioni di nuovi soci. Tiene aggiornato lo schedario.

Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relative alle assemblee generali dei soci, curando che i verbali suddetti siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Articolo 23 – IL TESORIERE

Il Tesoriere, che dura in carica due anni, è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse od affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente.

Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

Il Tesoriere potrà ritirare somme dal conto corrente bancario dell'Associazione e potrà effettuare pagamenti con un tetto massimo di euro 2.000,00, previa delega, anche generale, con cadenza annuale, del Presidente.

Ogni tre mesi il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo la situazione di cassa aggiornata.



Capo IV: SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 24 - I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

L'Associazione, nella persona del Segretario di cui al precedente articolo 22, tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 25 - BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI

I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima della convocazione dell'assemblea ordinaria.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare ed il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio.

Capo V: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 27 - LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 28 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

Capo VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni, ove applicabili, del Codice Civile.

FIRMA

(del Presidente e Segretario dell'Assemblea, in caso di modifica statutaria)